

La nostra Associazione, convinta della necessità di integrare il codice deontologico con alcune previsioni anche specifiche in materia di deontologia nelle controversie relative alle relazioni familiari e alle persone minori di età, si è confrontata con le proposte presentate dall'Unione Camere Minorili e, tenendo presente quanto espresso dall'Avv. Remo Danovi in ordine alle stesse, ha formulato le seguenti proprie proposte ed osservazioni:

<p><b>PROPOSTA MODIFICA CODICE DEONTOLOGICO FORENSE</b> Unione Camere Minorili 28 giugno 2009</p>	<p><b>Osservazioni dell'Avv. Remo Danovi in "La previdenza forense", 2009, pp. 215-220</b></p>	<p><b>Proposte Camera Minorile in CamMiNo emerse nella riunione del 14.04.2010</b></p>
<p><b>Art. 12. DOVERE DI COMPETENZA</b> III – <i>L'accettazione di un incarico in materia di famiglia e nei procedimenti ove sono coinvolti soggetti minori richiede la competenza a svolgere quell'incarico.</i></p>	<p>Invece che aggiungere un terzo canone all'art. 12, sarebbe preferibile eliminare anche il secondo e riformulare in positivo la norma: <i>"L'avvocato deve accettare incarichi che sappia di poter svolgere con adeguata competenza"</i></p>	<p>Si condivide la proposta dell'Avv. Remo Danovi: <i>"L'avvocato deve accettare incarichi che sappia di poter svolgere con adeguata competenza"</i></p> <p>E di prevedere a livello di raccomandazioni/indicazioni che l'avvocato conosca le convenzioni internazionali, i principi di diritto europeo e la giurisprudenza CEDU.</p>
<p><b>Art. 12bis. DOVERE DI PROMUOVERE LA CONCILIAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA</b> <i>"L'avvocato in tutti i procedimenti di famiglia che coinvolgono i minori privilegia soluzioni il più possibile condivise tra i genitori nel rispetto dell'interesse dei minori. L'avvocato privilegia l'accesso del proprio assistito a procedure di mediazione familiare"</i></p>	<p>Sarebbe preferibile introdurre uno specifico articolo 36-bis che – come già l'art. 3.7 del Codice deontologico europeo – preveda che l'avvocato debba ricercare sempre soluzioni il più possibile condivise.</p>	<p>Si condivide la proposta dell'Avv. Remo Danovi di introdurre un 36-bis che preveda che: <i>"I L'avvocato deve ricercare sempre soluzioni il più possibile condivise"</i></p> <p>E si propone di prevedere a livello di raccomandazioni/indicazioni che l'avvocato inviti il proprio assistito ad avvalersi della mediazione familiare.</p>
<p><b>Art. 13. DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</b> I – comma 2 <i>"L'avvocato di famiglia e del minore realizza la propria formazione permanente anche attraverso l'approfondimento di discipline socio-psicopedagogiche finalizzato a maturare una idonea sensibilità rispetto alla materia trattata"</i></p>	<p>Sarebbe preferibile formulare nell'art. 13 comma 2 un terzo canone complementare: <i>"In particolare, l'avvocato di famiglia e del minore realizza la propria formazione permanente anche attraverso l'approfondimento delle discipline specialistiche finalizzate a far maturare una idonea sensibilità rispetto alla materia trattata"</i>.</p>	<p>Si propone di aggiungere all'art. 13 comma 2 un terzo canone che preveda che: <i>"In particolare, l'avvocato di famiglia e del minore realizza la propria formazione permanente anche attraverso l'approfondimento delle discipline specialistiche in campo socio-psico-pedagogico"</i></p>
<p><b>Art. 18 bis. RAPPORTI CON LA STAMPA E PROCEDIMENTI FAMILIARI E MINORILI</b> <i>"Nel corso di procedimenti concernenti minori</i></p>	<p>Anziché inserire un art. 18-bis sarebbe preferibile introdurre un IV canone complementare nell'art. 18, dello stesso tenore di quello</p>	<p>Si propone di aggiungere all'art. 18: - un quarto canone che riguardi in generale la partecipazione a rubriche fisse sui mass media preveda che: <i>"E' consentito all'avvocato rilasciare interviste e partecipare a trasmissioni"</i></p>

<p><i>l'avvocato è tenuto a tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione, astenendosi dall'esprimersi pubblicamente e dal rilasciare interviste relative al procedimento salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente"</i></p>	<p>proposto ma eliminando la frase "per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità"</p>	<p><i>diffuse tramite le tecnologie. E' consentito inoltre, previo parere favorevole del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, tenere, curare o partecipare a rubriche su mezzi di comunicazione. Nelle rubriche e nelle trasmissioni di ogni genere,, l'avvocato dovrà evitare di parlare dei casi dal medesimo trattati o in via di trattazione, avendo cura comunque di rendere impossibile l'identificazione dei rapporti".</i></p> <p>- un quarto canone che preveda oltre alle interviste ogni forma di divulgazione di notizie e immagini del minore e queste ultime anche schermate (quindi ricomprendendovi anche internet, you tube e quanto altro di nuove tecnologie possa dar adito a diffusione di notizie) che:  <i>"Nel corso di procedimenti concernenti persone minori di età, l'avvocato è tenuto a tutelarne l'anonimato, astenendosi da qualsiasi forma di divulgazione di notizie e/o immagini anche schermate, salvo che ciò sia necessario per effettuare precisazioni, smentite o rettifiche";</i></p>
<p><b>Art. 51. ASSUNZIONE DI INCARICHI CONTRO EX-CLIENTI</b>  <b>I.1</b> <i>L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve astenersi dal prestare in favore di uno dei genitori la propria assistenza in controversie successive di natura familiare.</i></p>	<p>Anziché all'art. 51, sarebbe preferibile inserire la norma come IV canone del proposto art. 36-bis.</p>	<p>Si condivide la proposta dell'Avv. Remo Danovi di inserire la norma come IV canone del proposto art. 36 bis modificandola come segue:  <i>"L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari o esercitato il ruolo di curatore o di tutore deve astenersi dal prestare in favore di uno dei genitori la propria assistenza in controversie successive di natura familiare".</i></p>
<p><b>Art. 52 bis. RAPPORTI CON I FIGLI DELLA PARTE ASSISTITA</b>  <i>"L'avvocato del genitore in procedimenti in materia familiare o minorile deve evitare di avere ogni forma di colloquio con i figli minori del proprio assistito sulle circostanze oggetto del procedimento.</i>  <i>L'avvocato del genitore inviterà il proprio assistito a non coinvolgere il minore nel conflitto familiare e ad astenersi dal rammostrargli qualsiasi atto processuale.</i>  <i>L'avvocato del genitore deve astenersi dall'assumere la difesa del figlio della parte assistita nello stesso e in successivi procedimenti</i></p>	<p>Anziché in un art. 52-bis, le modifiche indicate potrebbero essere inserite quali canoni complementari I, II e II nel proposto art. 36-bis.</p>	<p>Si propone di inserire nell'introducendo 36-bis i seguenti canoni:  <i>"V.L'avvocato delle parti adulte in materia di famiglia o minorile deve:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) astenersi da rapporti con le persone minori di età coinvolte nel procedimento;</i></li> <li><i>2) informare il proprio assistito dei rischi ai quali è esposto il minore se coinvolto nelle dinamiche conflittuali processuali ed extra-processuali;</i></li> <li><i>3) astenersi dal mostrare al minore atti e documenti processali ed extraprocessuali relativi alle questioni di cui al procedimento;</i></li> <li><i>4) invitare espressamente il proprio cliente a conformare il proprio comportamento a quando sopra.</i></li> </ol> <p><i>VI Qualora sia disposta l'audizione del minore, i difensori delle parti costituite, anteriormente all'inizio dell'udienza, potranno fornire al</i></p>

<p><i>in materia familiare o minorile.</i></p>		<p><i>giudice indicazioni su argomenti significativi, informandone gli avvocati di controparte.</i></p> <p><i>Ciascuno dei difensori raccomanderà al proprio Assistito di evitare forme di suggestione e di induzione della volontà del minore chiarendo che l'opinione di questi è uno degli elementi che il giudice terrà presente nel decidere.</i></p> <p><i>I difensori, se presenti all'audizione del minore, non interferiranno in alcun modo, mantenendo un comportamento silenzioso e non invasivo, rispettoso della serenità e libertà di espressione del minore.</i></p> <p><i>Qualora, per il tramite del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, sia stato predisposto un protocollo per l'audizione del minore nei procedimenti di famiglia, l'avvocato si atterrà alle norme ivi contenute”.</i></p>
<p><b>Art. 56. RAPPORTI CON I TERZI</b>  Dopo il primo comma inserire:  <i>“L'avvocato dei genitori e del minore deve intrattenere con tutti i soggetti e professionisti che a vario titolo si occupano del minore, rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproci”</i></p>	<p>La previsione non è necessaria, in quanto già compresa nella regola dell'art. 56</p>	<p>Non si ritiene necessario modificare la norma, concordando con quanto evidenziato dall'Avv. Remo Danovi.</p>